

DIOCESI DI LUGANO

CURIA VESCOVILE

Prot. N. 521 / 2019

Ai Lodevoli
Consigli parrocchiali della Diocesi di Lugano
Loro Sedi

Lugano, 19 settembre 2019

Verifica della costituzione e della composizione della Commissione della gestione.

Gentili Presidenti,
Reverendi Parroci e Amministratori parrocchiali,
Gentili Signore e Signori,

Lo scorso 12 agosto la Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali, nella sua sentenza n. 02/2018, ha sottolineato l'importanza che gli organi parrocchiali siano costituiti validamente, ai sensi della Legge sulla Chiesa cattolica (LCC) e delle altre norme applicabili. In particolare, la sentenza succitata si riferiva alla valida costituzione e composizione della Commissione della gestione in seno alla Parrocchia. L'Autorità cantonale di ricorso, nel suo consid. 2.3 prima parte, ricorda infatti:

“(…) che il Consiglio parrocchiale formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea. Analogamente a quanto previsto in materia comunale, presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto in occasione dell'Assemblea parrocchiale è un'oggettiva e esauriente informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2). Il compito principale di informare l'organo assembleare incombe al Consiglio parrocchiale, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (Art. 33 LOC per analogia; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle Commissioni, più precisamente alla Commissione della gestione in assenza di altre Commissioni speciali, il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta a approfondire la conoscenza dell'oggetto (Art. 33 cpv. 2 LOC per analogia). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche i membri del Consiglio parrocchiale possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (Art. 28 cpv. 3 LOC per analogia)”.

Considerato quanto precede, l'Ordinario, nella sua qualità di Autorità di vigilanza ai sensi dell'Art. 5 cpv. 1 LCC, invita tutte le Parrocchie della Diocesi a verificare con attenzione che, oltre alla corretta e completa composizione del Consiglio parrocchiale, sia validamente

costituita anche la Commissione della gestione (così come previsto all'Art. 15 lett. h LCC). Il Regolamento della Legge sulla Chiesa cattolica (RLCC) disciplina più in dettaglio la tematica. L'Assemblea nomina fra i parrocchiani iscritti a catalogo parrocchiale (cfr. Sentenza CIR 04/2014 de 13 luglio 2016, consid. 2) ogni quadriennio, contemporaneamente all'elezione del Consiglio parrocchiale, anche la Commissione della gestione (Art. 17 cpv. 1 RLCC). Essa si compone secondo quanto prescritto nel singolo regolamento parrocchiale, ma deve prevedere in ogni caso un minimo di due membri e due supplenti (Art. 17 RLCC cpv. 2).

I componenti della Commissione (membri e supplenti) devono inoltre rispettare alcune condizioni personali: non possono per esempio fare parte (incompatibilità) della Commissione della gestione i membri, i supplenti, il segretario e il cassiere del Consiglio parrocchiale e i dipendenti della Parrocchia; non possono inoltre essere contemporaneamente membri o supplenti della Commissione della gestione i coniugi, i conviventi di fatto, i genitori con i figli e i fratelli (Art. 17 cpv. 2 bis RLCC). L'incompatibilità per parentela vale anche per coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Consiglio parrocchiale, i supplenti e il segretario parrocchiale (cfr. Art. 182 cpv. 1 lett. c LOC).

Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie per un quadriennio (Art. 17 cpv. 3 RLCC). Salvo diversa disciplina nel singolo regolamento parrocchiale, la Commissione designa fra i membri il proprio presidente, che rappresenta la Commissione ed è il primo interlocutore del Consiglio parrocchiale.

Alla luce di queste considerazioni, invitiamo cortesemente Codesti Lodevoli Consigli parrocchiali a verificare:

- a) che l'Assemblea parrocchiale abbia nominato, fra i parrocchiani iscritti al catalogo parrocchiale, per il quadriennio della Legislatura 2017 – 2021 la Commissione della gestione nella composizione prescritta dal singolo regolamento parrocchiale, ma almeno due membri e due supplenti;
- b) che sia i membri sia i supplenti non siano in una situazione di incompatibilità;
- c) che sia stato designato, fra i membri, il presidente della Commissione.

Siamo coscienti che in varie Parrocchie della nostra Diocesi tale disciplina è difficile da applicare in modo perfettamente aderente alla norma, tuttavia la summenzionata sentenza ribadisce chiaramente la necessità di conformarsi alla legge. Qualora sussistano differenze rispetto a quanto precedentemente descritto, riteniamo utile riassumere qui di seguito alcuni possibili provvedimenti al fine di individuare la soluzione o la procedura più confacente secondo i casi:

1) nella Parrocchia non c'è alcuna Commissione della gestione.

Si tratta di un vizio formale grave che può comportare l'annullabilità di tutte le decisioni assembleari successive, conti preventivi e consuntivi compresi. La sola possibilità praticabile è quella di convocare a breve un'Assemblea straordinaria per procedere alla nomina (si ricorda che in tal caso la convocazione deve essere affissa all'albo parrocchiale almeno dieci giorni

prima della riunione). Si prenda contatto con la Curia vescovile, prima di procedere alla convocazione.

2) Nella Parrocchia è stata eletta la Commissione della gestione, ma alcuni suoi componenti si trovano in stato di incompatibilità.

A coloro che sono in stato di incompatibilità è impedito per legge di esercitare il loro ruolo. In tal caso, per prima cosa il Consiglio parrocchiale deve verificare se rimangono tra i membri e i supplenti almeno due componenti che non siano in stato di incompatibilità. Se rimangono almeno due componenti validamente eletti e non in stato di incompatibilità, le persone da sostituire possono essere nominate in occasione della prossima Assemblea. Se non rimangono almeno due componenti, la Commissione non può deliberare validamente e si dovrà procedere come indicato al punto n. 1, ovvero, sarà necessario contattare la Curia diocesana e, successivamente, convocare un'Assemblea elettiva.

3) La Parrocchia ha nominato la Commissione della gestione per un periodo diverso rispetto al quadriennio della Legislatura.

La nomina è valida per il periodo compreso nella Legislatura. Si tratta di un vizio formale minore, che non inficia le deliberazioni future. In occasione della scadenza della nomina se di durata inferiore rispetto a quella della Legislatura, sarà necessario mettere all'ordine del giorno della prossima Assemblea la nomina fino alla fine del quadriennio della Legislatura parrocchiale (2017 – 2021). Alla scadenza della Legislatura, la Commissione decade automaticamente.

4) I punti a) e b) di cui sopra, sono rispettati, ma non è stato designato il presidente della Commissione.

È sufficiente che il Consiglio parrocchiale inviti la Commissione della gestione a provvedere alla designazione (qualora il regolamento parrocchiale non preveda che tale nomina dipende da un'altra autorità). La Commissione della gestione comunicherà al Consiglio parrocchiale la propria designazione (per trasparenza, l'informazione può essere affissa all'albo parrocchiale e comunicata in ogni caso oralmente in occasione della prossima Assemblea).


5) La Parrocchia ha cercato più volte di nominare la Commissione della gestione, senza successo.

La Parrocchia deve comunicare questa situazione alla Curia vescovile. Quando una Parrocchia si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione (o quando il Consiglio parrocchiale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio), l'Autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati, affiancarsi o sostituirsi al Consiglio parrocchiale nell'amministrazione della Parrocchia, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento (Art. 201 LOC per analogia).


Per ogni altra informazione restiamo volentieri a vostra disposizione. Dato il carattere tecnico delle questioni qui trattate, invitiamo Codesti Lodevoli Consigli parrocchiali a formulare eventuali domande in forma scritta (anche tramite posta elettronica).

A nome di Mons. Vescovo e dell'intera Curia, ringraziamo sentitamente ognuno di Voi per la preziosa collaborazione che assicurate nel servire le Vostre rispettive Comunità locali e, unitamente ai sensi della nostra profonda stima, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti più cordiali.

Per la Curia diocesana



Mons. Nicola Zanini
Vicario generale



Andrea Cavallini
Cancelliere